

EMENDAMENTI PRESENTATI, AMMESSI E ACCANTONATI

2.03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

« Art. 2-bis. (Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all'80 per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 ».

2.04. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

« Art. 2-bis. (Adeguamento assegno vitalizio delle vittime del dovere)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998,

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovere[®]
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovere[®]
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

n. 407 e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 ».

2.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

« Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)

1. Alle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, an che superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento del l'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base

2

alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa. ».

69.03. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 69-bis.

1. Le disposizioni della Legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui al l'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

Dona il tuo 5xmille
all' Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovere®
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovere®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Pubblica Sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali con segua il decesso, in durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

3. L'assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, legge n. 466 del 1980, rispettivamente nell'ordine di cui al n. 1, 3, 4, ivi compresi gli orfani non nel carico fiscale.

5. Al tal fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

69.015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis.

3

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

☛ Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

☛ Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

☛ www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

69.05. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 69-bis.

1. Alle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, viene garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovero, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere ai sensi dell'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

69.017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis.

1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovero[®]
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero[®]
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovero, ai sensi della Legge n. 466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12

marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

69.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis. (Riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 salvo che non sia diversamente stabilito »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

69.016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

69.04. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 69-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero già riconosciute ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano automaticamente l'adeguamento dell'assegno vitalizio all'importo previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

74. 05. Del Barba.

Art. 74-bis. (Nuove norme sul personale pubblico vittima del dovere)

1. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto 6 sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano contratto infermità grave; permanentemente invalidanti pari o superiore all'ottanta per cento o siano decedute, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da Covid-19.

2. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità grave; pari o superiore all'ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, così grave; come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovero[®]
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero[®]
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle Finanze provvede all'emanazione di un decreto che, nei limiti della dotazione, provveda alla individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74. 017. Pastorino, Stumpo.

Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità grave; pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano contratto infermità grave; permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da Covid-19.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. Non sono parimenti cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

5. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

74. 018. Pastorino, Stumpo.

Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro l'anno 2021 e decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Dona il tuo 5xmille
all' Associazione di volontariato Onlus
Vittime del Dovero[®]
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero[®]
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it